

**Rilancio del nucleare, smaltimento delle scorie radioattive,
moratoria e referendum abrogativo del 12 giugno.
Alcuni brevi ma importanti chiarimenti.**

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

In questa breve nota, intendiamo fornire ad i nostri lettori alcuni importanti chiarimenti in merito ai provvedimenti emanati dai giorni scorsi dal Governo, anche e soprattutto a seguito delle notizie sempre più drammatiche che ogni giorno continuano a giungere da Fukushima.

I nostri lettori certamente ricorderanno che nella recente sentenza n. 33 del 2 febbraio 2011 che abbiamo diffusamente commentato sulle pagine di Diritto all'Ambiente (http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/vari_articoli_242.pdf) la Corte Costituzionale censurò l'art. 4 del D.lgs. 15 febbraio 2010 n. 31 – che aveva svolto, per la parte sostanziale, la delega di disciplina della «localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, del sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi» attribuita al Governo dalla legge n. 99 del 2009 - nella parte in cui non prevedeva che la Regione territorialmente interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza Unificata, esprimesse il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari.

Per gli effetti, la modifica più significativa apportata dallo schema di decreto legislativo approvato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 marzo scorso, (http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_277.pdf) riguarda la previsione, contenuta all'art.4 del decreto nella sua nuova formulazione, che gli impianti nucleari possano essere autorizzati con decreto ministeriale ma previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, della Regione nel cui territorio si realizzerà la centrale.



E' doveroso rimarcare, ancora una volta, a riprova del carattere sostanziale e non già meramente formale del rilievo formulato dalla Consulta, che, per quanto si tratti, come detto, di un parere non vincolante, è la stessa legge a prevedere che, laddove non si raggiunga il perfezionamento dell'intesa – anche a cagione, se del caso, del parere negativo della Regione territorialmente interessata – per poter addivenire alla certificazione del sito sarà necessario attivare la complessa procedura di cui all'art. 11 comma 6 ss. del D.lgs. 15 febbraio 2010 n.31. Nella stessa seduta del 23 marzo u.s. il Consiglio dei Ministri deliberato che le disposizioni di tale decreto legislativo non troveranno applicazione prima della scadenza della moratoria sul nucleare, formalizzata in un decreto-legge che è attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

E' bene sottolineare che tale moratoria - come del resto è stato precisato dai Ministri competenti – abbia per oggetto solo le procedure relative alla realizzazione di impianti nucleari e non già le procedure per lo smaltimento in sicurezza delle scorie radioattive esistenti, anche attraverso la costruzione del deposito nazionale.

In questo quadro, per certi versi decisamente confuso, riteniamo di dover sottolineare come, a prescindere dalla concreta formulazione delle norme contenute nel decreto-legge e/o dalla circostanza che lo stesso venga convertito in legge entro il termine decadenziale di sessanta giorni, tali modifiche normative non risultano in alcun modo idonee ad incidere sulla validità della consultazione referendaria del prossimo 12 giugno, neppure per quanto concerne il quesito referendario afferente la materia nucleare, dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 gennaio 2011 n.28.

Questo il testo del quesito che sarà sottoposto agli elettori: *“Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare?”*.

Ricordiamo infatti come, in disparte una pronuncia di incostituzionalità della disposizione di legge sottoposta a referendum abrogativo, l'unico strumento a disposizione del Legislatore per addivenire alla cancellazione della consultazione referendaria, quantomeno in relazione al quesito in discorso, sarebbe quello della abrogazione della norma sottoposta al vaglio del corpo elettorale. Circostanza che, ad oggi, non si è verificata né pare probabile che si verifichi nei prossimi mesi.

La parola agli elettori.

Valentina Stefutti

Publicato il 27 marzo 2011



*In ordine alla posizione antinucleare di "Diritto all'ambiente"
vi invitiamo a leggere gli editoriali di Maurizio Santoloci
in area NEWS della nostra testata on line:*

- *Pioggia radioattiva su Tokyo. Il governo giapponese ai cittadini: "raccomandiamo di usare gli ombrelli"*
- *Due orrori aggiuntivi nell'orrore dell'apocalisse nucleare: i cinquanta tecnici suicidi e la neve radioattiva*
- *Apocalisse nucleare. Parola d'ordine in Italia: negare, negare, negare... E - se necessario - negare ancora!*
- *Disastro nucleare in Giappone: ecco la "sicurezza" sulla carta delle centrali nucleari. E se accadesse a qualche km dalle nostre città?*